

TI_GERICHTE 52.2018.159 vom 7. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.159

FR: TI_GERICHTE 52.2018.159 du 7 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.159 del 7 marzo 2018

Regeste

Permesso d'acquisto di un'arma. Motivi d'impedimento. Rinvio all'istanza dipartimentale per completare l'istruttoria volta a chiarire se l'istante potrebbe utilizzare l'arma in modo pericoloso

Erwägungen

E. 8

cpv. 2 lett. c e d LArm. Il Governo ha confermato il provvedimento giustificandolo unicamente con la condanna subita dall'interessato nel 2015, ritenendo che l'aver sottratto e reso irreperibili le armi oggetto di sequestro denotasse una personalità pericolosa ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm. 3.2. A torto l'Esecutivo cantonale ha fondato la sua decisione esclusivamente su quest'ultima norma. In effetti, come visto, una condanna per un reato che denota un carattere violento o pericoloso dell'autore osta al rilascio di un permesso d'acquisto di armi, rispettivamente all'accoglimento di un'istanza di dissequestro (cfr. anche art. 31 cpv. 2 LArm), solo fintanto che la sua iscrizione nel casellario giudiziale non sia cancellata (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm). Ipotesi, quest'ultima, che in concreto già si era verificata davanti al Governo: quando la precedente istanza ha reso il suo giudizio, la condanna per sottrazione di cose requisite o sequestrate non poteva infatti più figurare nell'estratto per privati ai sensi dell'art. 371 CP, essendo ampiamente trascorso il periodo di prova della sospensione condizionale della pena (cfr. art. 371 cpv. 3 bis CP), come già rilevato dall'autorità dipartimentale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 2, in cui specifica che sarebbe stata iscritta fino al 24 settembre 2017). Ne discende che il Consiglio di Stato, pronunciatosi il 7 marzo 2018, non avrebbe più potuto ritenere realizzato il motivo d'impedimento previsto dall'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm. 3.3. Quanto al motivo d'impedimento di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LArm - passato sotto silenzio dal Governo - si osserva quanto segue. 3.3.1. Anzitutto giova ricordare che, a seguito della (prima) istanza del 26 settembre 2014 tendente al rilascio di un permesso per acquistare una pistola, il ricorrente non era inizialmente stato in grado di presentare entro il termine impartitogli la valutazione medica psichiatrica che l'autorità di prime cure aveva richiesto con decisione del 14 ottobre 2014. In particolare, dagli atti risulta che lo specialista cui si era rivolto non aveva potuto valutare la sua idoneità al possesso di armi, ritenuto anche che dopo un'unica consultazione l'interessato non sarebbe stato più disposto a incontrarlo. Fatto sta che, non avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria, con decisione del 19 febbraio 2015 l'autorità dipartimentale aveva respinto l'istanza del ricorrente e contestualmente disposto il sequestro delle armi in suo possesso, precisando che una domanda di dissequestro avrebbe potuto essere presa in considerazione soltanto qualora egli avesse presentato la valutazione medica psichiatrica precedentemente richiesta. L'insorgente si è quindi rivolto ad un'altra psichiatra (dott.ssa _____), la quale ha attestato - in due successivi certificati sostanzialmente

identici prodotti agli atti - che l'interessato può acquistare armi da fuoco con relative munizioni. Egli può conservarle a domicilio in luogo sicuro secondo le regole. Non ritenendo che il Signor _____ esponga a pericolo se stesso o terzi, lo considero idoneo all'utilizzo di armi da fuoco negli ambienti ad esse destinati (certificati del 17 agosto 2015 e 22 settembre 2016), opinione peraltro condivisa anche dal suo medico curante (cfr. certificati del 21 agosto 2015 e 12 settembre 2016 del dott. _____). Malgrado i suddetti rapporti medici, la Polizia cantonale ha reputato che il ricorrente desse quantomeno adito a dubbi circa la sua idoneità al possesso di armi, avuto riguardo in particolare al tenore della sua corrispondenza e-mail. 3.3.2. Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, a ragione l'autorità dipartimentale ha ritenuto di non essere senz'altro vincolata alle considerazioni espresse dalla dott.ssa _____ nei due certificati da lei redatti. Determinante affinché rapporti medici godano di valore probatorio è infatti che siano completi riguardo agli aspetti in discussione, che si fondino su indagini approfondite e che le conclusioni in essi contenute siano motivate (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; STF 2C_125/2009 citata consid. 4). Aspetto, quest'ultimo, che in concreto è totalmente assente, dal momento che la psichiatra si è limitata ad attestare l'idoneità del ricorrente al possesso di armi senza minimamente giustificare il suo parere. Neppure è dato di sapere su quali elementi quest'ultima abbia fondato la sua valutazione. I certificati in questione, estremamente stringati e tutt'altro che dettagliati, non lasciano in particolare intendere se l'esperta fosse a conoscenza e abbia tenuto conto di tutti gli elementi fattuali che emergono dall'incarto e che lasciano planare più di un dubbio sull'opportunità di concedere al ricorrente un permesso d'acquisto di armi. Da un lato, vi sono senz'altro i toni irrispettosi, polemici e a tratti aggressivi della corrispondenza intrattenuta via e-mail con la Polizia cantonale, asseritamente dovuti allo shock subito a seguito dell'intervento a suo parere spropositato effettuato il 3 marzo 2015 in vista dell'esecuzione dell'ordine di sequestro delle armi (cfr. replica al Consiglio di Stato, pag. 2), che avrebbe scosso e turbato il ricorrente al punto da portarlo a far ricorso a cure mediche e da fargli perdere 18 kg (cfr. e-mail del 31 luglio 2015). Oggetto delle invettive che emergono dai suddetti scritti sono, ad esempio, il dott. _____ (che il ricorrente ha rifiutato di incontrare una seconda volta) e gli psichiatri in generale (cfr. e-mail del 14 marzo, 25 marzo, 26 marzo, 31 luglio e 28 agosto 2015, nonché del 7 e 13 settembre 2016), il segretario comunale (tacciato di corruzione, cfr. e-mail del 31 luglio 2015) e i cittadini italiani (definiti "incursori", cfr. e-mail del 25 marzo 2015). Degna di nota - benché la relativa condanna non sia più iscritta nel casellario giudiziale (cfr., al riguardo, sentenza Verwaltungsgericht Zürich VB.2012.506 dell'8 novembre 2012 consid. 6.1) - è inoltre la sottrazione delle due rivoltelle oggetto della decisione di sequestro, che ha di fatto impedito all'autorità di incamerare le armi ed evitare così possibili abusi, tanto più se si considera che non appare escluso che le stesse siano ancora in possesso dell'insorgente (cfr. anche risposta della Polizia cantonale al Governo, pag. 5). A ciò aggiungasi, peraltro, il suo passato di consumatore di stupefacenti (considerato pure il ritrovamento al suo domicilio di tre piantine e una modesta quantità di semi di canapa, che tuttavia non hanno portato ad alcuna ulteriore condanna, cfr. proscioglimento pronunciato il 28 gennaio 2016 dal pretore penale), il possesso di diverse armi non registrate e di svariate munizioni, così come la sua familiarità e dimestichezza - che gli valgono il soprannome di "cobra" - con veleni a suo dire letali, conservati in casa (cfr. e-mail del 25 marzo 2015). Elementi, tutti questi, che fanno quantomeno sospettare l'esistenza di un pericolo per il ricorrente stesso o per terzi derivante dal possesso di un'arma da fuoco, ma che - venuto meno il motivo d'impedimento di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm

- impongono a questo punto maggiori approfondimenti. In tali circostanze - avuto anche riguardo al fatto che l' avviso del medico curante deve essere considerato con la necessaria prudenza dal momento che, secondo esperienza comune, questi tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. DTF 143 V 130 consid. 11.3.3, 125 V 351 consid. 3b/cc ; STF 2C_125/2009 citata consid. 4) - gli atti vanno dunque retrocessi all'autorità di prime cure affinché completi l'istruttoria, in particolare disponendo una perizia medico-psichiatrica indipendente (con costi da anticipare a carico dell'insorgente), che, tenuto conto di tutti gli aspetti appena evocati e ogni altro rilevante, si esprima sulla possibilità che il ricorrente, se autorizzato ad acquistare e possedere delle armi, esponga se stesso o terzi a pericolo. Concesso all'interessato il diritto di essere sentito, l'autorità dipartimentale dovrà poi decidere nuovamente sul dissequestro e sul rilascio del postulato permesso d'acquisto di armi, ritenuto che, in caso di diniego, dovrà revocare ogni eventuale altra autorizzazione d'acquisto di cui l'insorgente disponesse (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LArm; cfr. pure STF 2C_1163/2014 citata consid. 4.3). 4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e della risoluzione dipartimentale da esso tutelata. Gli atti sono rinviati all'autorità di prime cure affinché si pronunci nuovamente, dopo avere proceduto ai necessari accertamenti, così come indicato al precedente considerando. 4.2. Visto l'esito, tassa di giustizia e spese del presente procedimento sono poste a carico dell'insorgente in base al suo parziale grado di soccombenza, ritenuto che lo Stato ne va esente (art. 47 LPAm). Quest'ultimo dovrà tuttavia rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili per entrambe le sedi, seppur ridotta (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1046) del Consiglio di Stato e quella del 28 dicembre 2016 del Dipartimento sono annullate; 1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità dipartimentale affinché proceda come indicato al consid. 3.3.2. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente. A quest'ultimo va dunque retrocesso l'importo di fr. 400.- versato in eccesso quale anticipo per le spese processuali. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.